



**Comune di BRACIGLIANO
(Provincia di Salerno)
Corpo di Polizia Locale**

Piazza Luigi Angrisani, tel. 081/5184226 fax. 081/5184224

Ordinanza Sindacale n. 09 del 03/08/2017

**Oggetto: Salvaguardia delle aree pubbliche e tutela dell'incolumità pubblica.
Obblighi di condotta per i proprietari ed i detentori di cani.**

IL SINDACO

Preso atto delle reiterate segnalazioni pervenute in materia di abbandono delle deiezioni solide canine sul suolo pubblico ed in particolare sui marciapiedi destinati alla circolazione pedonale, sui prati e nelle aiuole dei giardini pubblici, destinati alla ricreazione ed allo svago, con i conseguenti rischi per la salute della popolazione, con particolare riferimento alle fasce più esposte, quali i bambini;

Preso atto delle problematiche igienico-sanitarie determinate dalla presenza di escrementi in tali zone, nonché del continuo aumento della popolazione canina;

Preso atto, che in molti casi i cani nei luoghi pubblici vengono lasciati liberi ed incustoditi e che ciò pregiudica la vivibilità delle aree stesse e la sicurezza dei frequentatori;

Ritenuto opportuno provvedere che i proprietari dei cani o le persone incaricate della loro conduzione siano munite di apposite palette, sacchetti di plastica o qualsiasi altro strumento idoneo alla raccolta delle deiezioni canine, onde poter rimuovere gli escrementi;

Rilevata la necessità di garantire una pronta e più adeguata compatibilità con il mantenimento dell'igiene del suolo ed il decoro dell'ambiente urbano;

Ritenuto, altresì, doveroso favorire una più consona vita sociale e dunque richiamare l'attenzione dei proprietari dei cani e di chi ne ha la custodia, anche solo temporaneamente, sulla necessità di impedire che gli stessi vaghino liberamente senza controllo e sporchino le strade, le piazze, i marciapiedi, gli attraversamenti stradali, gli accessi alle abitazioni, gli spazi prospicienti i negozi, le aree destinate al gioco dei bambini ed i giardini pubblici;

Vista la necessità di intervenire con un provvedimento atto a prevenire e reprimere i comportamenti che incidono negativamente sulla salubrità dell'ambiente, sul decoro del paese e sulla sicurezza delle persone, nonché al contempo di fornire uno strumento più efficace, dal punto di vista sanzionatorio, agli organi di vigilanza;

Visto l'art. 672 del C.P.;

Visto l'art.50, comma 5° del D.Lgs. n.267/2000;

Visto la Legge n.689/1981 "Modifiche al sistema penale";

Visto l'art.7 bis del D.Lgs.n. 267/2000,

ORDINA

Dalla data della presente Ordinanza è fatto obbligo a tutti i proprietari e conduttori di cani, nell'accompagnamento degli stessi su strade pubbliche o aperte al pubblico, nei giardini pubblici e nelle zone destinate al verde pubblico:

- 1) Munirsi di paletta o altra idonea attrezzatura per l'eventuale raccolta delle deiezioni canine; tale attrezzatura dovrà essere esibita su richiesta degli organi di vigilanza;
- 2) Di provvedere alla immediata e totale rimozione delle defecazioni facendo uso della suddetta attrezzatura;
- 3) Di depositare, quindi, le feci in idonei involucri o sacchetti richiudibili e comunque impermeabili ai liquidi e di smaltirle.

E' fatto, altresì, obbligo ai proprietari ed ai conduttori di cani, quando si trovano in un luogo pubblico o aperto al pubblico:

- a) Di condurre i cani al guinzaglio,
- b) Di munire i cani di indole mordace o pericolosa, oltre al guinzaglio anche la museruola;
- c) Di non introdurre cani, ancorchè al guinzaglio, nelle aree attrezzate per il gioco dei bambini.

Sono esclusi dalla disciplina della presente Ordinanza i cani guida per i ciechi, cani delle forze di pubblica sicurezza e della protezione civile nell'esercizio dell'attività istituzionale.

La violazione della presente Ordinanza comporterà l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00; il pagamento in misura ridotta è determinato in € 50,00.

Il trasgressore ed il responsabile in solido, così come individuato dall'art.6 della Legge 689/81, sono ammessi al pagamento in misura ridotta degli importi sopra indicati, da effettuarsi entro 60 giorni dalla contestazione immediata ovvero dalla notifica della violazione.

Entro 30 giorni dalla data della contestazione o notificazione, gli interessati possono far pervenire scritti difensivi al Sindaco, quale Autorità competente a ricevere il rapporto a norma dell'art.17 della Legge 689/11, allegando nel caso documenti e possono chiedere di essere sentiti dalla medesima Autorità.

AVVISA

Che, come previsto dall'art.3 comma 4 legge n. 241/90 e ss.mm.ii., avverso il presente provvedimento, può essere proposto ricorso al TAR Regionale della Campania oppure in via alternativa, Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120giorni dalla notificazione, ex D.P.R. n.1199/1971.

DISPONE

Che gli appartenenti al Comando di Polizia Locale e della forza pubblica sono tenute, per quanto di rispettiva competenza, all'esecuzione ed alla vigilanza della presente Ordinanza.

Il presente provvedimento sarà reso noto a tutta la cittadinanza tramite affissione dello stesso e sul sito Web del comune e all'albo Pretorio on line.

IL SINDACO
Geom. A. RESCIGNO

